

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2245-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PACINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

e col **Ministro delle Finanze**

NELLA SEDUTA DEL 19 AGOSTO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367,
concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria
alla circolazione di veicoli a motore

Comunicata alla Presidenza il 12 settembre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — L'emanazione del decreto-legge n. 367, di cui si chiede la conversione con il presente disegno di legge, è stata determinata dall'esigenza di affrontare e risolvere una particolare situazione di emergenza, venutasi a creare presso gli Ispettorati della motorizzazione civile di alcune province italiane, per il rilascio dei documenti di legittimazione alla circolazione dei veicoli a motore. Tale situazione si è verificata a causa del protrarsi di alcune agitazioni sindacali, ma anche per il notevole lavoro che il personale addetto è chiamato a svolgere e che non può essere adeguatamente espletato con l'attuale consistenza degli organici.

Il decreto-legge in esame costituisce perciò lo strumento adatto per ovviare all'inconveniente della mancata immatricolazione di decine di migliaia di autoveicoli che ha arrecato grave disagio sia ai privati, interessati alle nuove immatricolazioni, che agli operatori commerciali ed industriali, danneggiati dal rallentamento delle vendite nel settore dei veicoli a motore.

Il decreto-legge consente al Ministro dei trasporti di emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, decreti che autorizzino i prefetti a rilasciare il foglio di via e la targa provvisoria per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi; tali documenti avranno validità fino a quando non ne sarà stata disposta la cessazione con decreto ministeriale.

Il Ministro dei trasporti, inoltre, è autorizzato a prorogare, fino ad un massimo di 60 giorni, la validità del foglio di via di cui all'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14.

La eccezionalità del provvedimento al nostro esame deve costituire uno stimolo per una più attenta valutazione delle funzioni attuali e, soprattutto, delle future competenze che gli uffici della motorizzazione saranno chiamati ad esercitare.

È auspicabile, in particolare, la massima collaborazione da parte del Governo per la sollecita approvazione del disegno di legge, relativo all'aumento dei posti in organico presso gli Ispettorati della motorizzazione civile, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. È opportuno inoltre che vengano considerate le proposte presentate dalle organizzazioni sindacali circa la rivalutazione del trattamento retributivo di un personale che svolge mansioni particolarmente qualificate.

La 8^a Commissione, esaminato il decreto-legge nella seduta del 10 settembre, ha concordato sull'opportunità di proporre talune modifiche formali tendenti ad una migliore redazione dell'articolo 1 ed ha quindi espresso, con l'astensione del Gruppo comunista, avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione.

PACINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore

Articolo unico.

Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, primo comma, la parola: « del » è sostituita dalle altre: « emanati dal »;

all'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: « testo unico », sono aggiunte le altre: « delle norme sulla circolazione stradale, »;

all'articolo 1, terzo comma, prima delle parole: « di concerto », è inserita la parola: « emanato »;

all'articolo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La validità del foglio di via di cui all'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, può essere prorogata, con decreto del Ministro dei trasporti, fino ad un massimo di sessanta giorni ».

Decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 agosto 1975.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il regolare rilascio di documenti di legittimazione alla circolazione di veicoli a motore in conseguenza dei ritardi che si vanno determinando in talune province;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Nelle province indicate in uno o più decreti del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, i prefetti sono autorizzati a consentire la circolazione, in via provvisoria, di autoveicoli, di motoveicoli e rimorchi, mediante rilascio di un foglio di via e di una targa provvisoria; detti veicoli possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Il prefetto rilascia il foglio di via e la targa provvisoria su istanza di chi, affermando di essere proprietario del veicolo, esibisca o la dichiarazione di conformità o il certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'articolo 53 e all'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il foglio di via e la targa provvisoria di cui al presente articolo hanno validità fino a quando non ne sarà disposta la cessazione con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno.

Con decreto del Ministro per i trasporti la validità del foglio di via di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, può essere prorogata fino ad un massimo di sessanta giorni.

I decreti ministeriali di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Nelle province indicate in uno o più decreti emanati dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, i prefetti sono autorizzati a consentire la circolazione, in via provvisoria, di autoveicoli, di motoveicoli e rimorchi, mediante rilascio di un foglio di via e di una targa provvisoria; detti veicoli possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Il prefetto rilascia il foglio di via e la targa provvisoria su istanza di chi, affermando di essere proprietario del veicolo, esibisca o la dichiarazione di conformità o il certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'articolo 53 e all'articolo 54 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il foglio di via e la targa provvisoria di cui al presente articolo hanno validità fino a quando non ne sarà disposta la cessazione con decreto del Ministro per i trasporti, emanato di concerto con il Ministro per l'interno.

La validità del foglio di via di cui all'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, può essere prorogata, con decreto del Ministro dei trasporti, fino ad un massimo di sessanta giorni.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975.

LEONE

MORO — MARTINELLI — GUI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)